



ISTRUZIONI OPERATIVE PER AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPORTAZIONE E DELLA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI
NELL'ANNO 2002

(DLGS. 16.3.1999 n.79, Decr. Ministero Industria 11.11.1999, Decr. Ministero Attività Produttive 18.3.2002)

Il Decreto 11 novembre 1999 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato¹, modificato e integrato dal Decreto Ministero Attività Produttive del 18 marzo 2002, assegna al GRTN, Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., una serie di compiti relativamente al sistema dei c.d. Certificati Verdi, tra i quali in particolare il compito di ricevere le autocertificazioni di importatori e produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

Gli importatori e i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11 del DLGS 79/99, trasmettono pertanto entro il 31 marzo 2003 al Gestore della rete di trasmissione nazionale, autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2002.

1.PROCEDURA INFORMATICA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

La principale novità rispetto allo scorso anno, oltre al ripristino del termine ordinario di scadenza al 31 marzo, consiste nella predisposizione di formati elettronici disponibili sul sito internet GRTN ove indicare i principali dati dell'autocertificazione, ivi incluse le quantità di energia eventualmente esenti dall'obbligo.

Gli operatori già titolari di un "conto proprietà" sono pertanto invitati a collegarsi entro il 31 marzo 2003 con l'indirizzo internet:

http://www.grtn.it/procedure/ecv/ecv_login.htm

e, utilizzando i codici di abilitazione ricevuti, a compilare i modelli predisposti nella sezione Autocertificazione². Nei modelli, i dati possono essere inseriti sia mediante digitazione *on-line*, sia mediante

¹ Recante "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 marzo 99 n° 79".

² La procedura è utilizzata anche per le funzionalità relative al Sistema di Emissione dei Certificati Verdi.

file “.xml”. Oltre alle indicazioni della persona di riferimento da contattare, sono previsti appositi campi per l’indicazione dell’energia elettrica importata e produzione termoelettrica da fonte non rinnovabile, al netto dei servizi ausiliari; sono inoltre previsti i campi per riportare l’energia importata esente come da Decreto MAP citato e l’energia elettrica prodotta in regime di cogenerazione ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 42/02³. Il sistema informatico consentirà la valutazione automatica dell’energia soggetta all’obbligo, sulla quale sarà calcolato il numero di Certificati Verdi dovuti, nella misura del 2% dell’energia soggetta, dedotta la franchigia di 100 GWh (milioni di kWh) .

Le informazioni, inserite *on-line* o mediante file .xml, possono essere visualizzate, stampate per controllo e, entro la data limite del 31 marzo, modificate. Successivamente i dati digitati relativi all’autocertificazione debbono essere acquisiti dal sistema informatico del GRTN: tra le funzionalità è infatti previsto un tasto per l’invio telematico al GRTN dell’Autocertificazione. Il termine ultimo di invio dei dati è il 31 marzo 2003; *oltre tale data l’invio e la correzione dei dati non sarà più possibile.*

La procedura informatica è provvista di un manuale per l’uso, scaricabile dal sito. Per le eventuali richieste di chiarimento riguardanti il software, il personale del call-center informatico GRTN è contattabile al numero verde:

800-980-338

Per quel che riguarda invece le richieste di chiarimento nel merito della Autocertificazione, si possono contattare in orario di ufficio i seguenti numeri telefonici interni del GRTN:

+3906.8165.(5122) o (5487) o (5325)

2. INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE PER POSTA

I dati di sintesi riportati nella Autocertificazione *on-line* di cui al punto precedente, debbono essere quindi inoltrati per posta⁴, completi della documentazione a supporto delle eventuali esenzioni previste dalla normativa. A tal proposito si richiama in particolare l’articolo 3 (importazioni) del Decreto Ministero Attività Produttive del 18/3/2002.

Pertanto, entro il medesimo termine di scadenza del 31 marzo 2003 deve essere inviata in plico separato la copia dell’Autocertificazione, così come stampata al termine della procedura informatica di acquisizione dei dati, debitamente sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante la Società ed eventualmente accompagnata da:

- ***documentazione originale redatta in lingua italiana***

³ Riguardo, in particolare, all’energia prodotta in regime di cogenerazione, si sottolinea che la procedura informatica in questione non sostituisce l’invio dei dati previsto dalla Delibera AEEG 42/02 citata, dati che saranno quindi comunicati separatamente, con le modalità e nei tempi stabiliti nella Delibera stessa.

⁴ L’invio per posta non è alternativo alla procedura informatica di acquisizione dati.

al seguente indirizzo:

GRTN - Direzione Rete
Autocertificazione Obbligo
viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

L'invio per posta dei dati dell'autocertificazione, al medesimo indirizzo di cui sopra, è anche previsto per gli operatori non ancora titolari di "conto proprietà". Il contenuto informativo dell'autocertificazione per questi ultimi deve essere il medesimo di quello degli operatori titolari di conto proprietà, descritto al punto 1⁵. Anche per questi operatori la lingua di riferimento per le autocertificazioni è l'italiana. Per facilitare le comunicazioni, si raccomanda infine di indicare il nominativo ed il recapito di una persona di riferimento da contattare.

Roma, 3 marzo 2003

⁵ Nell'autocertificazione, sottoscritta dal proprietario o da un rappresentante legale della società, va evidenziata separatamente l'energia elettrica importata e quella prodotta in ciascun impianto qualora complessivamente siano superati i 100 (cento) GWh (milioni di kWh), al netto delle esportazioni, della cogenerazione secondo la Delibera AEEG 42/02 citata, e degli autoconsumi di centrale conteggiati secondo la normativa vigente. Vanno altresì specificati i quantitativi di importazioni esenti ai sensi del Decreto MAP 1873/2002 nonché il nominativo del produttore e/o importatore.